

## **BONUS 600 EURO PARTITE IVA PROFESSIONISTI E CO.CO.CO DL [CURA ITALIA](#)**

Hai bisogno di informazioni e chiarimenti? **#RESTAACASA**

**#NidILCGILRisponde** la struttura che organizza e rappresenta i lavoratori autonomi, partite iva, con contratti di collaborazione, di somministrazione.



**067001718**

**[romacol@lazio.cgil.it](mailto:romacol@lazio.cgil.it) o [a.furgiuele@lazio.cgil.it](mailto:a.furgiuele@lazio.cgil.it)**

### **ART. 27:**

- **LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA ATTIVA ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020** COMPRESI I PARTECIPANTI AGLI STUDI ASSOCIATI O SOCIETA' SEMPLICI CON ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO DI CUI ALL'ART. 53 COMMA 1 DEL TUIR ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
- **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI** CON RAPPORTO ATTIVO ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020 E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS. AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INDENNITA' QUESTE CATEGORIE DI LAVORATORI NON DEVONO ESSERE TITOLARI DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO E NON DEVONO AVERE ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA
- **CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI** (GEOLOGI ARCHITETTI MEDICI GIORNALISTI) SONO AMMESSI AL FONDO DI ULTIMA ISTANZA

### **ART. 29**

- **LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI** CON IL REQUISITO DI AVER CESSATO INVOLONTARIAMENTE (NON PER DIMISSIONI) IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'ARCO DI TEMPO DAL 1/01/2019 AL 17/03/2020.

### **ART. 30**

- **LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO** ANCHE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE) CHE ABBIANO LAVORATO ALMENO 50N GIORNATE EFFETTIVE NEL 2019

### **ART. 38**

- **LAVORATORI DELLO SPETTACOLO** AI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CHE NON HANNO UN RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, CHE ABBIANO ALMENO 30 CONTRIBUTI GIORNALIERI VERSATI NELL'ANNO 2019 AL MEDESIMO FONDO, CUI DERIVA UN REDDITO NON SUPERIORE A 50.000 EURO, E NON SIANO TITOLARI DI PENSIONE

### **ART. 96**

- **LAVORATORI DELLO SPORT** COLLABORATORI ISTRUTTORI, SPORTIVI, AMMINISTRATIVI PRESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. LE DOMANDE SI DOVRANNO PRESENTARE ALLA [SOCIETA' SPORT E SALUTE](#) CON AUTOCERTIFICAZIONE DI PREESISTENZA DI COLLABORAZIONE E DI MANCANZA DI ALTRO REDDITO. LE DOMANDE SARANNO ISTRUITE PER

ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE E LE MODALITA' SARANNO STABILITE ENTRO 15 GG CON APPOSITO PROVVEDIMENTO.

SI TRATTA DI INDENNITA' UNA TANTUM PARI A 600 EURO CHE, A DETTA DEL GOVERNO IN CASO DEL PROLUNGARSI DELL'EMERGENZA, SARA' PROROGATO AL MESE DI APRILE.

RICORDIAMO CHE TALE INDENNITA' NON CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO.

DALLA COMUNICAZIONE INPS DEL 26 MARZO, LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE REDATTE VIA WEB A PARTIRE DAL 1° APRILE 2020.

Le modalità di richiesta avvengono dal portale INPS con PIN dispositivo, SPID di livello 2 e un PIN rilasciato al momento della richiesta.

## ***I DIRITTI***

### **ART. 23**

- **Congedo parentale e indennità per emergenza COVID 19** massimo 15 giorni con validità retroattiva a partire dal 5/03/2020. Spetta ai genitori con lavoro autonomo o con contratto di collaborazione (iscritti alla Gestione Separata) per i figli di età non superiore ai 12 anni (non applicabile ai figli con disabilità).
  - Tale congedo è fruibile in periodo continuativo o frazionato in alternanza tra i genitori, ma sempre con un limite massimo di 15 gg.
  - Spetta per i collaboratori una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità
  - Spetta ai lavoratori autonomi (P.I) sempre una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per leggeIn alternativa al congedo si può optare per un bonus acquisto di servizi di BABY SITTING nel limite massimo di 600 euro

### **ART. 24**

- **Estensione della durata dei permessi retribuiti per legge 104/92**
  - Spetta ai lavoratori dipendenti, somministrati che hanno diritto a permessi legge 104. L'estensione è pari a ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo ed aprile 2020

### **ART. 46**

- **Sospensione delle procedure di impugnazione di licenziamento**
  - Dall'entrata in vigore del decreto, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per **60 giorni** e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:  
**per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale** (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);  
**per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo** (ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).
- **Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**
  - Sono rafforzate le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dall'emergenza epidemiologica in atto sull'economia nazionale